

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4503 del 17/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SALA BAGANZA (PR) VIA AGUZZOLI snc RICHIESTA DALL'IMPRESA IN.CO. INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI AZIENDA MANIFATTURIERA NEL SETTORE MODA E CALZATURE - PRATICA SINADOC 2026-17967 - PRATICA SUAP 816/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4630 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

l'impresa IN.CO Industria Confezioni S.p.A. risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di prot. n. 3747 del 20/02/2025 che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025 per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 21/05/2026 e acquisita da ARPAE SAE PR, con prot. n. 97070 del 27/05/2026 – pratica Sinadoc 2026-17967 - pratica SUAP 816/2026 dal legale rappresentante dell'impresa IN.CO Industria Confezioni S.p.A. (P.IVA 00124240037), con sede legale

nel Comune di Biella (BI) in via Trieste, 13 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di azienda manifatturiera nel settore moda e calzature svolta presso l'impianto ubicato in via Aguzzoli snc, Comune di Sala Baganza (PR), con la quale l'impresa richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche del seguente titolo abilitativo settoriale:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a V.I.A.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V*";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota prot. 98758 del 29/05/2026 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
- con prot. n. 108930 del 15/06/2026 ARPAE comunicava al SUAP e p.c. all'impresa la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP trasmetteva con nota acquisita con prot. n. 119374 del 01/07/2026 le integrazioni richieste;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito al titolo emissioni in atmosfera prot. n. 138911 del 29/07/2026, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - il parere per quanto di competenza espresso da AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 105941 del 10/06/2026, *depositato agli atti*;
 - il parere in merito al titolo abilitativo scarichi espresso da IRETI S.p.A. con prot. n. 121090 del 02/07/2026, che conferma il parere precedentemente espresso con prot. n. 210144 del 20/11/2024, *depositati agli atti*;
 - il parere in merito al titolo abilitativo scarichi idrici espresso dal Comune di Collecchio con prot. n. 139094 del 29/07/2026, *depositato agli atti*;
 - il parere in merito al titolo abilitativo scarichi idrici espresso dal Comune di Sala Baganza con prot. n. 140774 del 31/07/2026, *depositato agli atti*;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO, altresì, che la modifica richiesta in merito agli scarichi idrici consiste nella variazione del punto di recapito delle acque reflue industriali dallo stabilimento dal depuratore di Sala Baganza a quello di Collecchio. Tale soluzione, condivisa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e dalle Amministrazioni comunali interessate, conferma la validità della scelta tecnica già condivisa in sede di precedente procedimento SUAP 1663/2024, in quanto privilegia lo scarico a gravità - realizzato mediante una condotta dedicata convogliante nella fognatura di via Filagni a Collecchio - rispetto alla soluzione ipotizzata nel progetto di urbanizzazione originario.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le

pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP Unione Pedemontana Parmense in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'impresa IN.CO Industria Confezioni S.p.A. per l'esercizio dell'attività di azienda manifatturiera nel settore moda e calzature svolta in Comune di Sala Baganza (PR), via Aguzzoli snc, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2026- 277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa IN.CO Industria Confezioni S.p.A., P.IVA 00124240037, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Sala Baganza (PR), via Aguzzoli snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Collecchio
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato C Emissioni in atmosfera" con acclusa planimetria di riferimento;*
4. DI DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Pedemontana Parmense ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
 - integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025;
5. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i.;
6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Pedemontana Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dei Comuni di Collecchio e Sala Baganza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
11. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE PR;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Tommaso Taticchi

La Dirigente
Responsabile Unità di Staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Dott.ssa Beatrice Anelli
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A

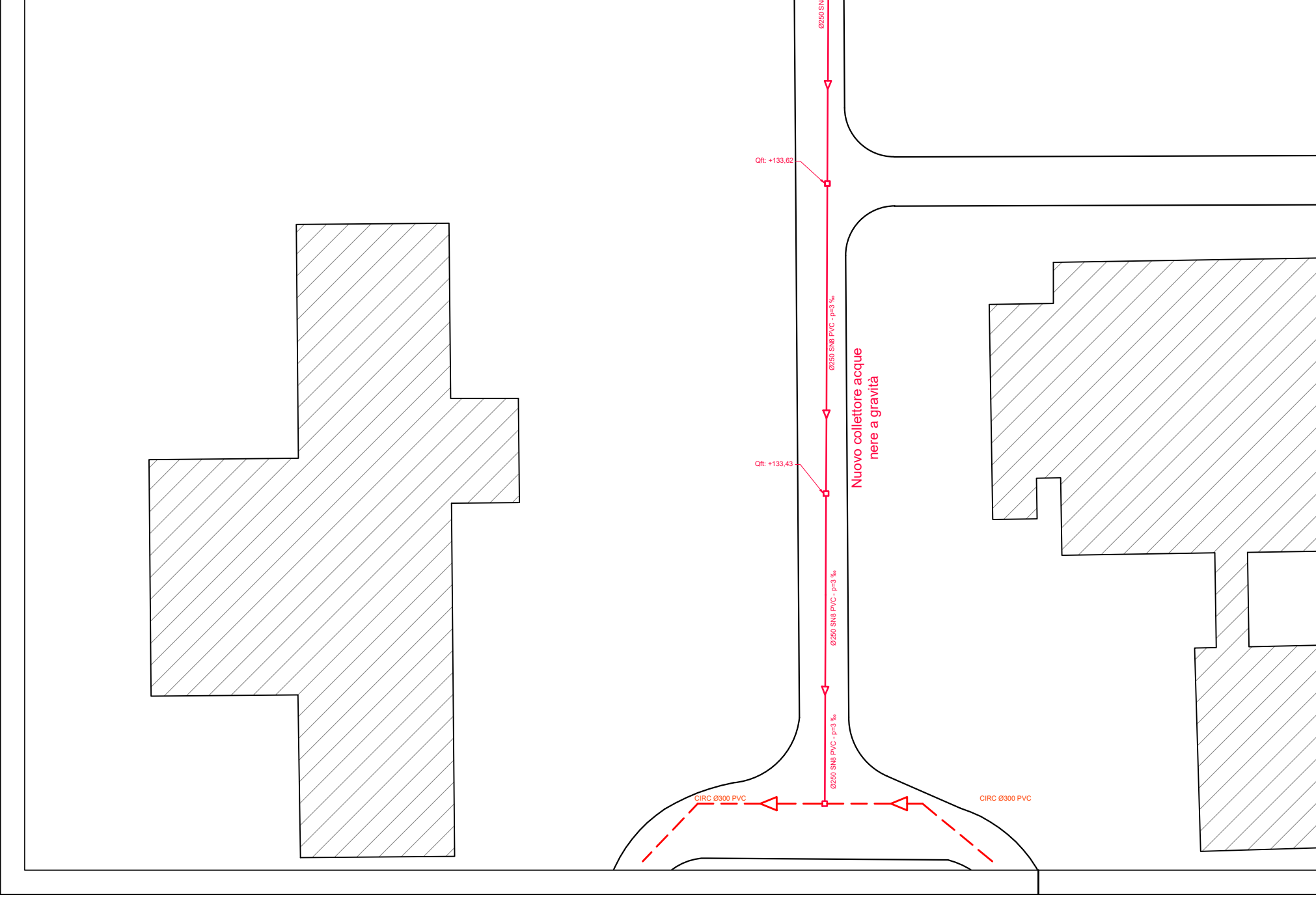
Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Produzione di calzature e cinture in pelle e pelletteria
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-35265
	IN.CO - Industria Confezioni S.p.A., stabilimento in Comune di Sala Baganza, Via Aguzzoli snc
PARTE DESCRITTIVA L'aggiornamento progettuale proposto comporta una modifica dei reticoli fognari interni con particolare riferimento al punto di scarico finale in pubblica fognatura. Si segnala che nella nuova configurazione i reflui generati dalla ditta in oggetto confluiranno nella pubblica fognatura di Via Filagni con recapito finale al depuratore di Collecchio Capoluogo . Non vi sono invece modifiche quali-quantitative dello scarico e pertanto siamo a confermare le prescrizioni del parere di conformità prot. RT017886-2024-P del 19/11/2024 rilasciato dalla scrivente azienda e recepite nella vigente AUA DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025.	
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006; - la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";	
INDICAZIONI (del Servizio Idrico Integrato come da parere pervenuto prot. RT017886-2024-P del 19/11/2024)	
PRESCRIZIONI del Comune di Collecchio come da parere pervenuto, non ricomprese nel parere di conformità del Servizio Idrico Integrato, che vengono di seguito riportate: Visto il parere del gestore del S.I.I. IRETI RT015642-2026 del 03/06/2026, indirizzato al Comune di Sala Baganza e pervenuto agli atti in data 21/07/2026 con il prot. N. 22407 (allegato), che specifica: ...L'aggiornamento progettuale proposto comporta una modifica dei reticoli fognari interni con particolare riferimento al punto di scarico finale in pubblica fognatura. Si segnala che nella nuova configurazione i reflui generati dalla ditta in oggetto confluiranno nella pubblica fognatura di Via Filagni con recapito finale al depuratore di Collecchio Capoluogo... Non vi sono invece modifiche quali-quantitative dello scarico e pertanto siamo a confermare le prescrizioni del parere di conformità prot. RT017886-2024-P del 19/11/2024 rilasciato dalla scrivente azienda e recepite nella vigente AUA DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025. Per quanto sopra premesso, si prende atto che i reflui della ditta IN.CO spa di Sala Baganza, confluiranno al depuratore di Collecchio, a seguito dell'innesto della nuova rete fognaria realizzata in Sala Baganza lungo Stradello Aguzzoli nella rete di Collecchio e si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'emissione del provvedimento richiesto.	

PRESCRIZIONI del Comune di Sala Baganza come da parere pervenuto, non ricomprese nel parere di conformità del Servizio Idrico Integrato, che vengono di seguito riportate:

Non essendo previste modifiche quali-quantitative dello scarico e non essendo stata modificata la rete fognaria interna dello stabilimento, si conferma il parere tecnico favorevole precedente, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "acque reflue industriali assimilabile alle domestiche", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura, trasmesso con prot. n. 1179/2025 del 05/02/2025, all'interno del procedimento di AUA di cui alla pratica SUAP n. 1663/2024, preso atto della modifica del ricettore terminale delle acque reflue, in origine progettato con recapito al depuratore comunale di Sala Baganza mediante impianto di sollevamento, e con la presente modifica di AUA, con previsione di scarico a gravità mediante la posa di una condotta dedicata di acque nere recapitante nella fognatura di Via Filagni a Collecchio. Si recepisce il parere del gestore del servizio (Ireti S.p.A) n. RT007815-2026-P del 30/06/2026, che conferma le prescrizioni contenute nel precedente parere di conformità prot. RT017886-2024-P del 19/11/2024, non essendo previste modifiche quali-quantitative dello scarico.

PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari
--------------------	---------------------------------------



Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Produzione di calzature e cinture in pelle e pelletteria
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-35265
	IN.CO - Industria Confezioni S.p.A., stabilimento in Comune di Sala Baganza, Via Aguzzoli snc
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"	
PARTE DESCRITTIVA	
- l'attività industriale prevede "fabbricazione calzature, borse, pelletteria"; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; - è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; - è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONE S35 "ricambio aria magazzino" estrattore cappa cucina UTA - è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. Considerato che: - la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento n. DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025, rilasciato da SAC di Parma, - la Ditta ha dichiarato che per ragioni costruttive, non è stata rispettata la tempistica di un anno dal rilascio dell'AUA per la messa in esercizio dell'impianto - dichiara inoltre l'invarianza di tutto ciò che è stato presentato e comunicato in sede di inoltro della richiesta di A.U.A. e quanto contenuto nella relativa Determina Autorizzativa (DET-AMB-2025-1013 del 19/02/2025).	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Emissioni art. 272 c. 1 Dlgs n.152/2006 e smi

EMISSIONE S12: - "AREA SVILUPPO"

Portata massima tal quale:	28000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	13,5	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Emissioni art. 269 Dlgs n.152/2006 e smi

EMISSIONE S4: - "LINEA SCARPE FINISSAGGIO".

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	25000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	13,5	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE S6: - "LINEA SCARPE MONTAGGIO".

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	35000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	13,5	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE S8: - "LINEA SCARPE MONTAGGIO".

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	18000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	13,5	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE S10: - "CINTURE, BORSE, PELLETTERIA".

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	28000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	13,5	m
Sostanze Organiche Volatili (S.O.V. espresse come C. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE S34: - "AREA SVILUPPO E ZONE PRODUZIONE"

- Emissioni di materiale particellare da REPARTO SCARPE – aspirazione zona TAGLIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO SCARPE – aspirazione linee di GIUNTERIA/ORLATURA
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO SCARPE – aspirazione linee di MONTAGGIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO PELLETTERIA – aspirazione zona TAGLIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO PELLETTERIA – aspirazione zona PREPARAZIONE
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO PELLETTERIA – aspirazione zona MONTAGGIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO CINTURE – aspirazione zona TAGLIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO CINTURE – aspirazione zona PREPARAZIONE
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO CINTURE – aspirazione zona MONTAGGIO
- Emissioni di materiale particellare da REPARTO SVILUPPO – aspirazione tutte le aree in cui si producono polveri (tipicamente TAGLIO, PREPARAZIONE E MONTAGGIO)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	50000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	12	h
Durata giorni/anno:	270	giorni

Altezza minima:	13,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	ANNUALE	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni per messa in esercizio, messa a regime e autocontrolli

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **S4, S6, S8, S10, S12, S34** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAE e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione **S4, S6, S8, S10, S12, S34**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione S4, S6, S8, S10, S12, S34 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve

inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **S4, S6, S8, S10, S34 debbono avere una periodicità annuale.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	IN.CO industria confezioni s.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00124240037
Sede legale:	Viale Roma, 99/100, Comune di Valdilana (BI), Loc. Trivero.
Sede locale impianti:	via Aguzzoli, Comune di Sala Baganza (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	"fabbricazione calzature, borse, pelletteria"
Settore attività CRIAER:	4.2
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime e ausiliarie
Indicatore 2:	energia elettrica
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	13,5 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	1620
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	21708

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con

conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia

di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "**Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**" contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA

Allegata al presente atto quale parte integrante.

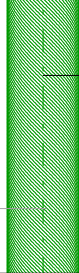
5

A

B



ø950



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.